



## **Delibera n. 1940**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. ENRICO ERNESTO SANJOY DAS GUPTA

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n.12792 del 2 novembre 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta, nato a Torino il 30 agosto 1967;

PREMESSO che con nota dell'11 marzo 2022 (prot. n. 0017227/22) Finecobank - Banca Fineco S.p.A. (di seguito “Fineco” o “Intermediario”) ha segnalato l'emersione di gravi irregolarità compiute dal Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta nell'ambito dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che l'Intermediario ha provveduto a disporre delle verifiche in relazione all'operatività del consulente e alle posizioni dei clienti al medesimo assegnati i cui esiti sono



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

stati comunicati all'Organismo, tra l'altro, con le successive note del 24 marzo 2022 (prot. nn. 0020776/22 - 0020783/22 - 0020790/22) e del 13 maggio 2022 (prot. n. 0032761/22);

PREMESSO che dalle verifiche condotte dall'Intermediario sono stati rilevati plurimi trasferimenti di somme, per l'importo complessivo di 300.200 euro, tramite bonifici bancari disposti da nove clienti assegnati al consulente [omissis] nel periodo maggio 2019 – aprile 2021, in favore di rapporti di pertinenza della [omissis], come di seguito indicato in tabella:

[omissis]

PREMESSO che dall'analisi della movimentazione dei rapporti di cui risultano titolari dieci clienti assegnati al consulente [omissis] Fineco ha rilevato l'anomala disposizione di operazioni di bonifico bancario, per un importo complessivo pari a circa 203.164 euro, in favore della società [omissis] il cui capitale sociale risulta interamente di proprietà [omissis] come riportato in tabella:

[omissis]

PREMESSO che l'Intermediario ha evidenziato che dalle visure camerali, la società [omissis] risulta svolgere un'attività di commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, mentre le causali dei bonifici bancari, rilevati da Fineco in relazione ai rapporti di pertinenza dei clienti del consulente, fanno riferimento ad operazioni di *crowdfunding* o risultano inerenti alle criptovalute;

PREMESSO che Fineco ha provveduto a contattare su linea telefonica registrata un campione dei clienti coinvolti, all'esito delle verifiche, è emerso che i [omissis] hanno riferito di non conoscere i beneficiari dei bonifici bancari disposti dai rapporti di cui risultano titolari, specificando che tali soggetti indicati dal consulente risultano essere dei presunti "*intermediari per il cambio valuta*";

PREMESSO che nell'ambito delle medesime interviste telefoniche, in relazione alla natura dei trasferimenti di denaro esaminati, entrambi i clienti [omissis] hanno evidenziato che le operazioni disposte costituiscono degli investimenti in criptovalute consigliati dal consulente. Infine, nella stessa sede il [omissis] ha specificato di non aver partecipato ad aste immobiliari;

PREMESSO che in relazione alle operazioni disposte dai rapporti di cui risultano titolari i [omissis] tali clienti hanno dichiarato al personale dell'Intermediario su linea telefonica registrata, di aver disposto i menzionati bonifici bancari, su indicazione del consulente, al fine di effettuare investimenti (immobiliari e/o in criptovalute) al di fuori dell'offerta commerciale di Fineco;

PREMESSO che all'esito dell'attività di verifica effettuata dall'Intermediario i clienti [omissis] hanno ulteriormente confermato le precedenti dichiarazioni sopra descritte, tramite comunicazioni sottoscritte (datate 7 gennaio 2022 e 12 gennaio 2022), precisando anche in tale



sede di aver disposto tali presunti investimenti tramite il consulente o su indicazione del medesimo;

PREMESSO che in relazione alle circostanze emerse il Sig. Das Gupta è stato ascoltato in via telematica, in data 24 gennaio 2022, dal personale dell'Intermediario [omissis] che ha redatto un verbale del colloquio intercorso;

PREMESSO che alla luce di quanto riportato nel sopra menzionato verbale, il consulente ha dichiarato che [omissis]. Nella stessa sede il consulente ha affermato che [omissis];

PREMESSO che dalla trascrizione riportata nel verbale si rileva che in relazione alle operazioni di bonifico bancario che riportano causali riguardanti aste immobiliari il consulente ha precisato che [omissis]. Infine, emerge dal verbale agli atti che [omissis];

PREMESSO che in ordine alla posizione del [omissis], con le citate note del 24 marzo 2022 e del 13 maggio 2022, Fineco ha riferito di aver ricevuto in data 15 marzo 2022 un reclamo da parte del cliente, il quale ha lamentato di aver *“subito gravi danni dalla consulenza ricevuta”* dal Sig. Das Gupta, riferendo tra l'altro di aver aderito, tramite il consulente ad un contratto di garanzia denominato [omissis];

PREMESSO che emerge agli atti il reclamo del [omissis], presentato a Fineco, in data 11 marzo 2022 in cui è stato evidenziato dal cliente che il consulente ha intrapreso una gestione del proprio patrimonio *“pressappoco disastrosa”*, rilevando, tra l'altro, la *“totale negligenza”*, lamentando, tra l'altro, un *“danno premeditato a vantaggio del consulente”*;

PREMESSO che i clienti [omissis] hanno inoltrato un reclamo all'Intermediario in data 5 luglio 2021, tramite il proprio legale, in cui i medesimi clienti hanno riferito di una *“gestione del tutto imprudente, negligente ed illecita del portafoglio”*, inoltre i medesimi clienti hanno rilevato di aver subito un danno patrimoniale pari a 366.000 euro, chiedendone il relativo risarcimento;

PREMESSO che nella menzionata nota dell'11 marzo 2022 l'Intermediario ha rappresentato, altresì, che nelle date del 30 novembre 2017 e del 9 novembre 2018 sono stati presentati due reclami, rispettivamente dal [omissis] e dal [omissis], in relazione a presunte condotte irregolari del Sig. Das Gupta nella prestazione del servizio di consulenza nei confronti dei menzionati clienti;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta, integrano l'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1 del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 non avendo osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per aver:

- acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- comunicato ai clienti o a potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;
- promosso ai clienti allo stesso assegnati investimenti alternativi a quelli offerti dall'intermediario mandante;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, al danno cagionato e alla reiterazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte sostanziate nell'acquisizione anche mediante distrazione di somme di pertinenza dei clienti, nonché nella comunicazione ai clienti di informazioni non rispondenti al vero risultano entrambe distintamente sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte contestate al Sig. Das Gupta è, altresì, rinvenibile:

- nella pluralità delle condotte irregolari rilevate, che risultano sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
- nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal consulente, ossia attraverso la ricezione sistematica, tramite soggetti terzi al medesimo riconducibili, di somme di pertinenza dei clienti, rappresentando a questi ultimi di utilizzare tali disponibilità per effettuare presunti investimenti in immobili o in criptovalute;
- nel rilevante ammontare degli importi, pari ad oltre 500.000 euro, trasferiti dai clienti, tramite plurimi bonifici bancari in favore di rapporti di conto corrente di cui risultano titolari soggetti terzi riconducibili al consulente presso Banche terze;
- nel coinvolgimento nelle condotte ascrivibili al consulente di almeno 12 clienti;
- nella reiterazione nel tempo delle condotte poste in essere dal consulente (quantomeno nel periodo maggio 2019 – ottobre 2021);

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti degli investitori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Das Gupta e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

#### DELIBERA

che il Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta nato a Torino il 30 agosto 1967 è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 30 maggio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti